



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 93/18/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DELLA PROVINCIA AUTONOMA
DI BOLZANO PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 9
DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 26 febbraio 2018;

VISTO l'art. 1, comma 6, *lett. b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 209, del 28 dicembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302, del 29 dicembre 2017, con il quale sono stati convocati per il giorno 4 marzo 2018 i comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la delibera n. 1/18/CONS, del 10 gennaio 2018, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per il 4 marzo 2018”*;

VISTA la nota del 19 febbraio 2018 (prot. n. 11558) con la quale il Comitato provinciale per le comunicazioni di Bolzano ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti della Provincia Autonoma di Bolzano a seguito della segnalazione presentata dall'on.le Riccardo Fraccaro e dal Consigliere provinciale Paul Kollensperger per la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, da parte dell'amministrazione provinciale in quanto *“nel corso del mese di gennaio u.s. l'Assessore della Giunta provinciale [...] Florian Mussner [...] ha presenziato ai seguenti eventi organizzati dalla Provincia”* e in relazione all'organizzazione di una serie di eventi e alla pubblicazione di comunicati stampa *“che difettano del requisito di indispensabilità [...] e impersonalità”*. In particolare il Comitato, nel rilevare che *“la segnalazione in oggetto difetta del requisito della tempestività”*, ha proposto l'archiviazione degli atti;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

ESAMINATA la documentazione istruttoria trasmessa dal Comitato competente, e in particolare, la nota del 14 febbraio 2018 con la quale il Direttore dell’Agenzia per la stampa e la comunicazione della Provincia Autonoma di Bolzano ha riscontrato la richiesta di controdeduzioni formulata dal Comitato, osservando in sintesi quanto segue:

- *“la candidatura dell’attuale Assessore alla mobilità Florian Mussner è stata comunicata ufficialmente il 28 gennaio [...]. Il giorno stesso in cui la notizia è divenuta ufficiale la nostra caporedattrice [...] ha inviato una comunicazione scritta a tutti i collaboratori dell’Agenzia [...] invitandoli a non citare più in alcun modo il nome di Florian Mussner nella propria attività di comunicazione né rappresentarlo in immagini o filmati”;*
- *“peraltro nel periodo successivo all’indizione dei comizi elettorali nessuna citazione in testo, foto e video di altri [...] candidati alle elezioni parlamentari [...] è stata fatta nelle attività di informazione effettuate dalla nostra agenzia”;*
- *“per quanto riguarda le iniziative di informazione raccolte [...] nella contestazione suddetta [...] rientrano nella normale amministrazione di una istituzione che è tenuta a dare adeguata informazione ai cittadini rispetto alle proprie attività”;*

PRESA VISIONE dei comunicati oggetto di segnalazione, pubblicati sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Bolzano, all’interno della sezione *“News dall’agenzia di stampa”*, nel periodo compreso tra il 3 gennaio e il 24 gennaio 2018 e ancora accessibili al momento della conclusione dell’istruttoria, in cui sono riportate notizie e informazioni relative a vari argomenti, e in particolare: *“03.01.2018 - Mobilità, il piano degli interventi della giunta provinciale”*; *“03.01.2018 - Mobilità, presentato il piano degli interventi per Bolzano”*; *“04.01.2018 - I cantori della stella ricevuti dal presidente Kompatscher”*; *“04.01.2018 - Scuole professionali, premiati i migliori studenti altoatesini”*; *“09.01.2018 - A22 in galleria, incontro con i sindaci di Bolzano, Laives e Vadena”*; *“09.01.2018 - Dalla Giunta: sostenibile e vicino all’utenza, ok al piano mobilità”*; *“09.01.2018 - Frana in Val Venosta, interrotta la linea ferroviaria”*; *“17.01.2018 - San Candido, ok al nuovo centro mobilità”*; *“19.01.2018 - Euregio, al via la giornata degli sport invernali dei vigili del fuoco”*; *“22.01.2018 - Pericolo valanghe: chiuse 9 strade, Mussner in Val Senales”*; *“23.01.2018 - A Bruxelles illustrate misure spostamento traffico transito alpino”*; *“23.01.2018 - Dalla Giunta: Bressanone, via libera alla bretella sud”*; *“23.01.2018 - Dalla Giunta: Val Pusteria, nuovo svincolo per Braies”*; *“4.01.2018 - Riaperta oggi alle ore 17 la strada provinciale Burgusio-Slingia”*; *“26.01.2018 - Ferrovia della Val Venosta, procedono i lavori per l’elettrificazione”*; *“26.01.2018 - Passo Giovo, galleria paravalanghe supera la prova”*; *“27.01.2018 - Montagna, più sicuro l’incrocio con la statale delle Dolomiti”*; *“21.01.2018 - Kostner bronzo europeo, i complimenti della Giunta”*; *“24.01.2018 - Biathlon, argento per la Runggaldier agli europei di Ridanna”*, e che riportano dichiarazioni del Presidente della Provincia di Bolzano Arno Kompatscher e dell’Assessore Florian Mussner, le foto di quest’ultimi e, in alcuni casi, contengono filmati di interviste al Presidente e all’Assessore Mussner e audiointerviste;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

PRESA VISIONE dell'invito all'inaugurazione della mostra "*L'Arte del Torchio*", presso il Museo Civico di Brunico, allegato alla documentazione istruttoria, recante l'indicazione "*L'Associazione Pro Museo di Brunico invita all'inaugurazione della Mostra [...]*";

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è "*proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari*";

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: "*a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale*" (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche "*la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa*" finalizzata, tra l'altro, a "*promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale*";

RILEVATO che la legge n. 150/2000, pur elencando distintamente le attività di informazione e quelle di comunicazione, non distingue le due attività sotto il profilo della disciplina applicabile, con la conseguenza che i criteri previsti dalla legge n. 28 del 2000 per la comunicazione istituzionale in periodo elettorale - impersonalità e indispensabilità dei contenuti - risultano applicabili anche alle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RILEVATO che la pubblicazione, sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Bolzano dei comunicati stampa oggetto di segnalazione è riconducibile al novero delle attività di comunicazione e informazione istituzionale individuate dalla legge n. 150/2000;

RILEVATO, invece, che l'invito all'inaugurazione della mostra "*L'arte del Torchio*", oggetto di segnalazione, non appare riconducibile ad alcuna pubblica amministrazione in quanto reca l'indicazione "*L'Associazione Pro Museo di Brunico invita all'inaugurazione della Mostra [...]*", e pur riportando il logo della Provincia Autonoma di Bolzano non si evidenziano altri elementi che consentono di attribuire l'iniziativa all'ente medesimo;

RILEVATO che le predette iniziative di informazione e comunicazione ricadono nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000, in relazione alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato in quanto la pubblicazione dei comunicati in questione sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Bolzano è successiva alla convocazione dei comizi elettorali;

RILEVATO che l'attività di informazione e comunicazione effettuata dall'amministrazione provinciale di Bolzano attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "*News*", delle informazioni e delle notizie oggetto di segnalazione appare in contrasto con il dettato dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto priva dei requisiti cui la norma ancora la possibile deroga al divieto sancito. In particolare, con riferimento ad alcuni comunicati ("*03.01.2018 - Mobilità, il piano degli interventi della giunta provinciale*"; "*03.01.2018 - Mobilità, presentato il piano degli interventi per Bolzano*"; "*04.01.2018 - I cantori della stella ricevuti dal presidente Kompatscher*"; "*04.01.2018 - Scuole professionali, premiati i migliori studenti altoatesini*"; "*09.01.2018 - A22 in galleria, incontro con i sindaci di Bolzano, Laives e Vadena*"; "*09.01.2018 - Dalla Giunta: sostenibile e vicino all'utenza, ok al piano mobilità*"; "*17.01.2018 - San Candido, ok al nuovo centro mobilità*"; "*19.01.2018 - Euregio, al via la giornata degli sport invernali dei vigili del fuoco*"; "*23.01.2018 - A Bruxelles illustrate misure spostamento traffico transito alpino*"; "*23.01.2018 - Dalla Giunta: Bressanone, via libera alla bretella sud*"; "*23.01.2018 - Dalla Giunta: Val Pusteria, nuovo svincolo per Braies*", "*26.01.2018 - Ferrovia della Val Venosta, procedono i lavori per l'elettrificazione*"; "*26.01.2018 - Passo Giovo, galleria paravalanghe supera la prova*"; "*27.01.2018 - Montagna, più sicuro l'incrocio con la statale delle Dolomiti*", "*21.01.2018 - Kostner bronzo europeo, i complimenti della Giunta*"; "*24.01.2018 - Biathlon, argento per la Runggaldier agli europei di Ridanna*") non ricorre il requisito dell'indispensabilità né l'indifferibilità dell'iniziativa ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'ente, in quanto tali informazioni e notizie ben avrebbero potuto essere diffuse al di fuori del periodo elettorale non ricorrendo alcuna esigenza di urgenza o improcrastinabilità. Con riguardo agli altri comunicati oggetto di segnalazione ("*09.01.2018 - Frana in Val Venosta, interrotta la linea ferroviaria*"; "*4.01.2018 - Riaperta oggi alle ore 17 la strada provinciale*");



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Burgusio-Slingia”; “22.01.2018 - Pericolo valanghe: chiuse 9 strade, Mussner in Val Senales”), pur ricorrendo il requisito dell’indispensabilità dell’informazione, risultano non conformi al requisito di impersonalità. Invero, la pubblicazione di foto del Presidente Arno Kompatscher e dell’Assessore Florian Mussner, di taluni filmati e audio contenenti interviste di quest’ultimi e di dichiarazioni direttamente riferibili ai medesimi, nella loro veste istituzionale, unitamente all’utilizzo del logo dell’ente rende il materiale informativo pubblicato privo del requisito di impersonalità;

RITENUTO che, contrariamente a quanto rilevato dal Comitato, la segnalazione risulta tempestiva in quanto al momento della sua presentazione i comunicati in questione risultano pubblicati sul sito dell’ente e non è pertanto decorso il termine di dieci giorni dal fatto previsto dall’art. 10 della legge n. 28/2000;

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza delle predette iniziative di comunicazione e informazione istituzionale a quanto previsto dall’art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTO di non condividere le valutazioni formulate dal Comitato provinciale per le comunicazioni di Bolzano in ordine alla tardività della segnalazione e alla proposta di archiviazione degli atti;

RITENUTA l’applicabilità, al caso di specie, dell’art. 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale “*l’Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l’indicazione della violazione commessa*”;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell’art. 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*;

ORDINA

alla Provincia Autonoma di Bolzano di pubblicare sul proprio sito *web*, sulla *home page*, entro tre giorni dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l’indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della comunicazione e informazione istituzionale realizzata mediante la pubblicazione dei comunicati di seguito elencati: “03.01.2018 - *Mobilità, il piano degli interventi della giunta provinciale*”; “03.01.2018 - *Mobilità, presentato il piano degli interventi per Bolzano*”; “04.01.2018 - *I cantori della stella ricevuti dal presidente Kompatscher*”; “04.01.2018 - *Scuole professionali, premiati i migliori studenti altoatesini*”; “09.01.2018 - *A22 in galleria, incontro con i sindaci di Bolzano, Laives e Vadena*”; “09.01.2018 - *Dalla Giunta: sostenibile e vicino all’utenza, ok al piano mobilità*”; “09.01.2018 - *Frana in Val Venosta, interrotta la linea ferroviaria*”; “17.01.2018 - *San Candido, ok al nuovo centro mobilità*”; “19.01.2018 - *Euregio, al via la giornata degli sport invernali dei vigili del fuoco*”; “23.01.2018 - *A Bruxelles illustrate misure spostamento traffico transito alpino*”; “23.01.2018 - *Dalla*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Giunta: Bressanone, via libera alla bretella sud"; "23.01.2018 - Dalla Giunta: Val Pusteria, nuovo svincolo per Braies"; "4.01.2018 - Riaperta oggi alle ore 17 la strada provinciale Burgusio-Slingia"; "26.01.2018 - Ferrovia della Val Venosta, procedono i lavori per l'elettrificazione"; "26.01.2018 - Passo Giovo, galleria paravalanghe supera la prova"; "27.01.2018 - Montagna, più sicuro l'incrocio con la statale delle Dolomiti"; "21.01.2018 - Kostner bronzo europeo, i complimenti della Giunta"; "24.01.2018 - Biathlon, argento per la Runggaldier agli europei di Ridanna". In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione contenuti audiovisivi - Centro direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli", o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli artt. 29 e 119, comma 1, *lett. b)*, e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

La presente delibera è notificata alla Provincia Autonoma di Bolzano e al Comitato provinciale per le comunicazioni di Bolzano e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 26 febbraio 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi